

**DETERMINAZIONE DSAI/26/2018/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E PRESCRITTIVI IN MATERIA DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 10 aprile 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito:

- deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita dei servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2013, 560/2013/R/idr, recante: “Approvazione delle tariffe 2012 e 2013 per le gestioni ex-Cipe – primo gruppo” (di seguito: deliberazione 560/2013/R/idr);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
  - la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2014, 554/2014/R/idr, recante: “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per un primo gruppo di gestioni ex-Cipe” (di seguito: deliberazione 554/2014/R/idr);
  - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e s.m.i. (di seguito: RQSII);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 569/2017/E/idr (di seguito: deliberazione 569/2017/E/idr);
  - i chiarimenti dell’Autorità del 23 aprile 2013;
  - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
  - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
  - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
  - la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2012 e 2013, mentre con la deliberazione

643/2013/R/idr ha approvato il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015; infine, con deliberazione 664/2015/R/idr l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;

- ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore  $teta^{2013}$  ( $\vartheta^{2013}$ ) approvato dalla medesima Autorità;
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2014, sono tenuti ad applicare, a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore  $teta^{2014}$  ( $\vartheta^{2014}$ ) approvato dalla medesima Autorità;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b) della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lett. b);
- l'articolo 15, comma 3, del MTI prevede che nel perimetro delle immobilizzazioni del gestore del SII sono ricomprese, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 5 anni, le immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2012 per l'anno 2014;
- l'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e l'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2 prevedono che, ai fini della determinazione di CFP<sup>a</sup> e FA<sup>a</sup><sub>CFP</sub>, si faccia riferimento ai contributi a fondo perduto in conto capitale, erogati da qualsiasi soggetto, pubblico o privato, e finalizzati alla realizzazione degli investimenti del SII, inclusi i contributi di allacciamento, qualora non già portati in detrazione dei costi ammessi nella tariffa applicata agli utenti del SII nel metodo tariffario precedente l'applicazione del MTT o del MTC. I contributi di allacciamento percepiti a partire dall'anno 2012 sono considerati come contributi a fondo perduto;
- l'articolo 32, comma 1, del MTT prevede che per la definizione dei costi operativi efficientabili ( $CO_{eff}^{2011}$ ) siano incluse tra le poste rettificative dei costi della produzione “*accantonamenti e rettifiche in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie*”;
- l'articolo 25, comma 1, del MTI stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli

schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati sulla base dei costi operativi efficientabili dell'anno 2013 inflazionati;

- l'articolo 23, comma 1, del MTI - 2 stabilisce che i costi operativi endogeni vengono definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 2, del MTI - 2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9, comma 1, del MTI - 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati;
- l'articolo 27, comma 1, del MTI - 2 prevede che negli altri costi operativi ( $CO^{a}_{altri}$ ) siano ricompresi i costi denominati  $CO^{a}_{res}$  che includono, tra gli altri, una componente negativa pari ai contributi in conto esercizio percepiti nell'anno ( $a - 2$ ), come risultante dal bilancio;
- l'articolo 29, comma 1, del MTI e l'articolo 29, comma 1, del MTI - 2 stabiliscono che nel calcolo del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) degli anni 2014-2015 e 2016-2019 sia ricompresa, tra le componenti a conguaglio  $Rc^{a}_{TOT}$  relative agli anni  $a - 2$ , la componente  $Rc^{a}_{VOL}$  derivante dallo scostamento tra le tariffe effettivamente applicate rispetto al VRG calcolato per l'anno  $a - 2$ , conseguente a variazione dei volumi fatturati o a eventuali modifiche nell'approvazione del moltiplicatore  $\vartheta^{a-2}$ ;
- l'articolo 23, comma 3, del MTI - 2 prevede che venga valutata la possibilità di riconoscere ai gestori del SII, previa presentazione di motivata istanza all'Autorità, costi operativi aggiuntivi ( $Opex^{a}_{QC}$ ) in relazione all'adeguamento agli standard generali e specifici di qualità, ove questi non siano ricompresi nella Carta dei servizi;
- con la deliberazione 560/2013/R/idr, l'Autorità ha approvato per l'anno 2013 il moltiplicatore tariffario  $\vartheta^{2013}$  per alcune gestioni tra cui Gestione Servizi Sannio S.p.A. (di seguito: GE.SE.SA.), gestore del SII in 21 Comuni del Distretto Idrico Campano 1 (il cui Ente di Governo dell'Ambito è in via transitoria l'Ente d'Ambito Calore Irpino), per la quale il  $\vartheta^{2013}$  era pari a 1,036;
- con la deliberazione 554/2014/R/idr, l'Autorità ha approvato, per gli anni 2014 e 2015, per alcune gestioni tra cui GE.SE.SA. i moltiplicatori tariffari  $\vartheta^{2014}$ , pari a 1,128, e  $\vartheta^{2015}$ , pari a 1,225;
- con deliberazione n. 8 del 29 marzo 2017, l'Ente d'Ambito Calore Irpino ha predisposto, per gli anni 2016 e 2017, i moltiplicatori tariffari  $\vartheta^{2016}$ , pari a 1,061, e  $\vartheta^{2017}$ , pari a 1,063;
- l'Autorità ha specificato, nei chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/IDR, della deliberazione 88/2013/R/IDR, della deliberazione 73/2013/R/IDR e della determina 2/2012 TQI, pubblicati in data 23 aprile 2013 sul proprio sito *internet*, che i contributi

di allacciamento vanno considerati come contributi a fondo perduto a prescindere dalle modalità effettive di contabilizzazione dei contributi stessi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 569/2017/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, per accertare il rispetto della regolazione sul MTT (a.a. 2012-2013), sul MTI (a.a. 2014-2015) e sul MTI – 2 (a.a. 2016-2019) oltretutto, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza e l’efficienza del servizio di misura;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 16-20 ottobre 2017, una verifica ispettiva presso GE.SE.SA.;
- dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, nonché dall’esame della documentazione inviata dalla società con nota del 7 novembre 2017 (acquisita con prot. Autorità 36335), è emerso che:
  - i. in violazione dell’articolo 6, comma 6, lettera c), della deliberazione 585/2012/R/idr, dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della deliberazione 643/2013/R/idr e dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come dalla stessa ammesso, ha calcolato, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 i corrispettivi da applicare alle utenze non domestiche del Comune di Benevento, con riferimento ai consumi ricadenti nello scaglione tariffario compreso tra 72 e 108 m<sup>3</sup>, moltiplicando per il valore dei moltiplicatori tariffari  $g^{2013}$ ,  $g^{2014}$  e  $g^{2015}$ , approvati dall’Autorità, il corrispettivo vigente nel 2012 per lo scaglione tariffario più elevato, compreso tra 108 e 144 m<sup>3</sup>; in particolare la società ha dichiarato che *“Dall’analisi delle tariffe applicate effettuato in contraddittorio con il Nucleo Ispettivo, per l’utenza non domestica sita nel comune di Benevento, è emerso che per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 è presente un errore nella valorizzazione della tariffa applicata nella fascia di consumo 72-108 mc. Per tale fascia la tariffa di ciascun anno è stata calcolata applicando il moltiplicatore tariffario al valore base errato 2012 (0,80865 €/mc) anziché al valore base corretto 2012 (0,5286 €/mc).”* (punto 3.1 e doc. 3.1.b e 3.1.c allegati alla *check list*);
  - ii. in violazione dell’articolo 15, comma 3, del MTI, la società, ai fini della determinazione della tariffa dell’anno 2014, come dalla stessa ammesso, non ha dichiarato, tra i saldi invariati al 31 dicembre 2012 da più di cinque anni, il valore della commessa denominata “Realiz. Imp. depurazione Telese – San Bart in G”, pari a euro 8.671, rimasta invariata dal 2006 (punto 4.2 e doc. 4.2.b e 4.2.c della *check list*);

- iii. in violazione dell'articolo 17, commi 5 e 6, del MTI e dell'articolo 15, commi 5 e 6, del MTI – 2, la società, come dalla stessa ammesso, ai fini della determinazione delle tariffe degli anni 2014 – 2017, non avrebbe indicato, come contributi a fondo perduto, i contributi di allacciamento percepiti negli anni 2012 e 2013 e registrati a bilancio alla voce A.1) del conto economico, come ricavi di esercizio (punto 4.1 della *check list*);
- iv. in violazione dell'articolo 32, comma 1, del MTT, dell'articolo 25, comma 2, del MTI e dell'articolo 23, comma 2, del MTI – 2, la società non avrebbe dichiarato tra le poste rettificative dei costi della produzione e, in particolare tra gli accantonamenti in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie (non deducibili fiscalmente), l'accantonamento al “fondo rischi diversi” registrato a bilancio nell'anno 2011 alla voce B.12) del conto economico (punto 4.3 e doc. 4.3.a allegato alla *check list*);
- v. in violazione dell'articolo 27, comma 1, del MTI – 2, la società, ai fini della determinazione della tariffa dell'anno 2017, non avrebbe ricompreso nei costi denominati  $CO_{res}^a$ , come contributi in conto esercizio dell'anno 2015, i costi sopportati dalla stessa società nel 2015 per interventi emergenziali effettuati in occasione di un evento alluvionale e successivamente coperti con contributi erogati dalla Regione Campania (punto 4.7 della *check list*);
- vi. in violazione dell'articolo 29, comma 1, del MTI e dell'articolo 29, comma 1, del MTI – 2, la società, pur disponendo già dei valori a consuntivo, ha comunicato, come dalla stessa ammesso, dati non corretti ai fini del calcolo delle componenti a conguaglio  $Rc_{VOL}^a$  degli anni 2015, 2016 e 2017 relative al recupero dello scostamento tra i ricavi ammessi a copertura del VRG e i ricavi effettivamente fatturati, rispettivamente, negli anni 2013, 2014 e 2015 (punto 4.5 della *check list*);
- vii. in violazione dell'articolo 23, comma 3, del MTI – 2, la società avrebbe richiesto, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, il riconoscimento di costi operativi aggiuntivi ( $Opex_{QC}^a$ ) non dovuti, per l'adeguamento della Carta dei servizi agli *standard* di qualità del servizio previsti dalla RQSII; in particolare, la società avrebbe richiesto maggiori costi per il *service* prestato dalla capogruppo per la gestione e manutenzione dei sistemi ICT, nonostante quota parte dell'importo dovuto per il *service* fosse già ricompresa nei costi operativi endogeni MTI – 2 riconosciuti in tariffa; inoltre, dal prospetto prodotto dalla società con la citata nota del 7 novembre 2017, la società avrebbe richiesto costi aggiuntivi per i costi di gestione e manutenzione di alcuni *software* nonostante gli stessi non fossero esclusivamente connessi all'adeguamento degli *standard* della RQSII e, pertanto, non pertinenti (punto 6 della *check list* nonché nota del 7 novembre 2017);
- dagli elementi acquisiti, non risulta che la condotta relativa alla errata applicazione dei corrispettivi per gli anni dal 2013 al 2016 sia cessata, con perdurante lesione del diritto degli utenti alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio nei confronti di GE.SE.SA. di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Gestione Servizi Sannio S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7. di comunicare il presente provvedimento a Gestione Servizi Sannio S.p.a. (P. Iva 00934000621) mediante PEC all'indirizzo [segreteria@gesesa.postecert.it](mailto:segreteria@gesesa.postecert.it) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 aprile 2018

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*